alla rivendita. Viene chiesto se le cessioni gratuite in questione possano essere annoverate tra le "cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati" di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguente esclusione ai fini IVA dell'operazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che la cessione gratuita dei propri prodotti al cliente distributore sia funzionale all'espansione delle proprie vendite e sia effettuata senza alcun intento di liberalità o di donazione, ma unicamente a fini commerciali. La circostanza che il lotto intero (oggetto di consegna, a titolo di campionatura, al cliente distributore) assuma valori non marginali è una conseguenza di quanto richiesto dal bando di aggiudicazione della fornitura, che non modifica, tuttavia, la funzione, la natura ed il valore (modesto) dei beni singolarmente considerati. Condizione necessaria per partecipare alla gara, infatti, per espressa previsione contenuta nei bandi di aggiudicazione, è che i partecipanti forniscano all'ente banditore una determinata quantità di campionature dei prodotti oggetto della gara, senza ricevere, a fronte di tale consegna, alcun corrispettivo. L'uso esclusivo dei prodotti nell'ambito della gara pubblica è assicurato da un'apposita dichiarazione del cliente distributore, dall'impossibilità tecnica di un riutilizzo dell'aggiudicante a seguito delle prove tecniche e dalle prescrizioni del bando. Ne consegue che la cessione di tali prodotti, appositamente contrassegnati, è da escludere, a parere dell'istante, dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), del DPR n. 633 del 1972.

Con l’apposizione sui beni ceduti gratuitamente, nei modi appena descritti, di idoneo contrassegno, la società istante soddisfa la seconda condizione.

Relativamente al terzo ed ultimo requisito, non vi è una disposizione normativa che definisce il concetto di “modico valore”. Con la risoluzione ministeriale 30 luglio 1991, n. 430288, è stato precisato che, nella pratica applicazione, deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo. I campioni non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall’impresa, ma possono essere anche degli esemplari di detti beni (cfr. risoluzione ministeriale 23 aprile 1980, n. 381445, e risoluzione ministeriale 20 novembre 1980, n. 360021). Nel caso di specie i prodotti ceduti gratuitamente dalla società istante sono di valore unitario modesto. In ogni gara è prevista la presentazione di due esemplari del bene e si ritiene che la presenza dell’intermediario, cui sono ceduti gratuitamente più beni, non faccia venir meno la condizione di non imponibilità.

Conseguentemente, appare condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente e le operazioni in questione non sono da considerare cessioni di beni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), del DPR n. 633 del 1972.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.